

non superiore a L. 4.000.000, nel quale può essere quindi compreso il debito in dipendenza del mutuo concesso dall'Istituto.

Si osserva però in proposito che le condizioni necessarie, per legge, perché il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste possa concedere il primo dei suddetti contributi e cioè il contributo ordinario, di cui al citato R. D. L. 24 luglio 1930, N. 1432, sono: che l'attuale mutuo venga trasformato in altro avente la durata di 25 anni e che il tasso d'interesse di tale nuovo mutuo sia non superiore al 6.50%.

Poiché il contributo suddetto sarebbe corrisposto dallo Stato con decorrenza 1. luglio 1931, il mutuo come sopra trasformato dovrebbe anche esso decorrere da tale data.

Il Marchese Gupputi Schinosa, facendo presenti le suddette concessioni governative, ha proposto quanto segue per la sistemazione del suo debito:

- 1°) di riportare il mutuo all'originario importo di L. 2.200.000, e trasformarlo, ai fini suddetti, in altro mutuo venticinquennale al tasso d'interesse del 6.50%;
- 2°) di conteggiare su detta somma di L. 2.200.000